



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013);

VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 301, che ha modificato l’articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;

VISTO il comma 1 del predetto articolo 16-bis che stabilisce che a decorrere dall'anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario (di seguito denominato “Fondo”), alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina;

VISTO il successivo comma 3 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, che prevede, in particolare, all’articolo 2 la ripartizione delle risorse del Fondo per il 90 per cento sulla base delle percentuali riportate nella tabella 1 allegata al medesimo DPCM;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2017 su cui è stata conseguita l’intesa nella seduta della Conferenza unificata del 19 gennaio 2017, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, così come modificato dall’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2015;



VISTO l'articolo 27, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha previsto che *“a decorrere dal 1 gennaio 2018 è abrogato il comma 6 dell'art. 16 – bis del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”*;

VISTO l'articolo 27, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha previsto che *“nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'alinea del comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è ripartito, entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione, l'ottanta per cento dello stanziamento del Fondo. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente”*;

CONSIDERATO che lo stanziamento a valere sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è complessivamente pari a 4.875.554.000,00 euro per l'anno 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che *“a titolo di contributo per la realizzazione delle misure di cui al comma 78, la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2018, di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020”*;

CONSIDERATO che il predetto importo di 1 milione di euro per l'anno 2020 è destinato alla realizzazione delle misure di cui al comma 78, da definirsi con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e che, pertanto, lo stanziamento del Fondo a valere sul capitolo 1315 finalizzato al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale è pari a 4.874.554.000,00 euro per l'anno 2020;

CONSIDERATO, altresì, che in applicazione dell'articolo 27, comma 2, lettera e), del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la riduzione annua non può essere determinata, per ciascuna Regione, in misura maggiore del cinque per cento rispetto alla quota attribuita nell'anno precedente;

VISTO l'articolo 27, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi predisposto dalle Regioni a statuto ordinario;

CONSIDERATO, pertanto, che le decurtazioni delle risorse finanziarie da effettuare a carico delle Regioni a statuto ordinario a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione e di efficientamento, quantificate nell'anno 2018, dovranno essere applicate con il decreto di riparto del saldo di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2017;



CONSIDERATO l'articolo 1, comma 74, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha introdotto la lettera e-bis) al comma 2 dell'articolo 27 del decreto legge n. 50 del 2017, prevedendo la destinazione annuale dello 0,025 per cento dell'ammontare del Fondo, per un ammontare complessivo pari a euro 1.218.638,50 per l'anno 2020, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'articolo 39, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui si prevede che una quota del 20% del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello stato, agli oneri del trasporto pubblico locale per il periodo 2017-2020 sia riconosciuta a condizione che le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, abbiano certificato in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo tra il Governo e le Regioni, dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del proprio territorio, delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite e la predetta certificazione sia formalizzata tramite l'intesa in Conferenza Unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 3-ter, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 ha modificato il predetto articolo 39, comma 1, sostituendo le parole: "*per il quadriennio 2017/2020*" con le seguenti parole: "*per l'anno 2017*" e sopprimendo le parole: "*di ciascun anno*";

CONSIDERATO, pertanto, che il disposto dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 non si applica ai fini della ripartizione dello stanziamento relativo all'esercizio 2020 del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;

VISTO l'articolo 47 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che ha modificato l'articolo 27, comma 8, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, prevedendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, con le successive rideterminazioni e aggiornamenti ivi previsti, conservi efficacia fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 27;

RITENUTO, altresì, necessario procedere alla erogazione dell'anticipazione dell'80 per cento dello stanziamento del Fondo per l'anno 2020 applicando le percentuali di riparto recepite dal DPCM 26 maggio 2017 recante modifiche del DPCM 11 marzo 2013;



DECRETA

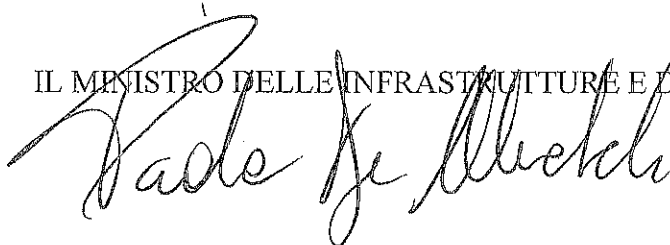
Articolo unico

(Erogazione dell'anticipazione per l'anno 2020)

1. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 entro il 30 giugno di ciascun anno, per l'anno 2020 è concessa alle Regioni a statuto ordinario un'anticipazione dell'80 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto legge n. 95 del 2012, che è complessivamente pari a euro **3.898.668.289,20**.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà all'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 in favore delle Regioni a statuto ordinario secondo gli importi di cui alla Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La relativa erogazione a favore delle Regioni a statuto ordinario è disposta con cadenza mensile fino alla concorrenza dell'importo di euro **3.898.668.289,20**.
3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

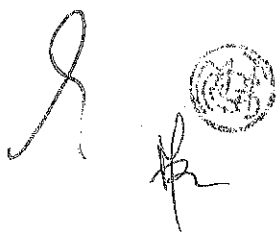


Tabella 1

Riparto delle risorse finanziarie da attribuire alle Regioni a statuto ordinario a titolo di anticipazione per l'anno 2020 pari all'80 per cento dello stanziamento del "Fondo nazionale" al netto dello 0,025 per cento destinato alla banca dati e del sistema informativo pubblico.

REGIONI	Percentuali di riparto	Risorse da erogare alle Regioni a titolo di anticipazione 2020
ABRUZZO	2,69%	104.863.690,61
BASILICATA	1,55%	60.423.316,15
CALABRIA	4,28%	166.846.318,15
CAMPANIA	11,07%	431.539.425,67
EMILIA ROMAGNA	7,38%	287.692.950,45
LAZIO	11,67%	454.929.096,44
LIGURIA	4,08%	159.049.761,22
LOMBARDIA	17,36%	676.741.140,89
MARCHE	2,17%	84.592.642,61
MOLISE	0,71%	27.677.777,08
PIEMONTE	9,83%	383.200.772,75
PUGLIA	8,09%	315.370.727,52
TOSCANA	8,83%	344.217.988,14
UMBRIA	2,03%	79.135.052,77
VENETO	8,27%	322.387.628,75
TOTALE	100,00%	3.898.668.289,20



